

Martedì, 7 giugno 2005

P6_TA(2005)0215

Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR ***Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490 — C6-0181/2004 — 2004/0161(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0490) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0181/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE 251/05),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0145/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 3

(3) La riforma della PAC adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che avranno prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali.

(3) La riforma della PAC adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che avranno prevedibilmente un impatto considerevole **sullo sviluppo strutturale dell'agricoltura, la distribuzione regionale e l'intensità della produzione nonché** sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali.

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Nei prossimi anni il comparto agroalimentare europeo sarà sempre più liberalizzato e dovrà essere in grado di competere sul mercato globale. Le politiche comuni dell'Unione dovrebbero offrire opportunità di miglioramento della competitività attraverso l'innovazione.

Emendamento 3

Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) Per aumentare la competitività del comparto agroalimentare nelle zone rurali sarà necessario sviluppare marchi di qualità europei riguardanti la sicurezza alimentare, la documentazione dei processi di produzione (tracciabilità), il benessere degli animali, l'ambiente e le condizioni di lavoro.

(¹) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 4

Considerando 5

(5) La Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà esposto all'articolo 5 del trattato. In considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, gli obiettivi dello sviluppo rurale non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, ma si prestano meglio ad essere realizzati a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'UE e sulla scorta delle sue priorità. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(5) La Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà esposto all'articolo 5 del trattato. In considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, gli obiettivi dello sviluppo rurale non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, ma si prestano meglio ad essere realizzati a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'UE e sulla scorta delle sue priorità. **L'Unione europea deve garantire la viabilità finanziaria del presente regolamento con l'assegnazione di una dotazione di bilancio sufficiente per far fronte sia alle vecchie che alle nuove azioni di sviluppo rurale.** Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento 5

Considerando 6

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato «il Fondo») e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato «il Fondo») e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con **la politica di coesione in ambiente rurale** e le altre politiche della Comunità e conformi all'insieme del diritto comunitario.

Emendamento 6

Considerando 7

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato.

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere **la non discriminazione** e la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato.

Emendamento 7

Considerando 11

(11) Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali e prioritari a livello comunitario, concernenti la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone.

(11) Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali e prioritari a livello comunitario, concernenti la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura, la gestione del territorio e l'ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle attività in tali zone, **tenendo tuttavia conto della diversità delle situazioni all'interno dell'UE, ai cui estremi si ritrovano le regioni rurali periferiche colpite dallo spopolamento e dal declino e le zone periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 8

Considerando 16

(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. **La misura a favore dell'insediamento va semplificata, con la concessione di un unico premio, e condizionata alla stesura di un piano aziendale che consenta l'ulteriore sviluppo delle attività dei giovani agricoltori.**

(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. **La misura di insediamento deve essere condizionata alla presentazione di un apposito business plan quale strumento in grado di assicurare nel tempo lo sviluppo delle attività dell'impresa giovane. Al fine di facilitare l'avviamento e lo sviluppo dell'impresa giovane tale business plan deve essere adeguatamente incentivato attraverso un pacchetto integrato di misure riferite ai diversi assi di intervento.**

Emendamento 9

Considerando 23

(23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione della produzione agricola e forestale primaria sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, **rivolgendosi di preferenza alle piccole e piccolissime imprese**, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione della produzione agricola e forestale primaria sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, **apportando il proprio sostegno alle piccolissime imprese, alle piccole e medie imprese e alle formule associative di produttori**, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

Emendamento 10

Considerando 32

(32) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

(32) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. **Nel rispetto della necessaria continuità nella delimitazione delle aree sfavorite, la futura programmazione generale dovrebbe tener conto soprattutto degli svantaggi naturali all'interno di uno Stato membro. Quanto al sistema delle indennità compensative, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a potenziare i sistemi di differenziazione obiettiva. La Commissione è invitata a presentare uno studio esaustivo sulla definizione delle aree svantaggiate che esamini tutti gli aspetti rilevanti. Fino ad allora sarà d'applicazione la definizione attuale.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 11

Considerando 33

(33) È opportuno continuare a sostenere finanziariamente gli agricoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti NATURA 2000.

(33) È opportuno **sì** continuare a sostenere finanziariamente — **ma solo in forma sussidiaria a titolo del Fondo per lo sviluppo rurale** — gli agricoltori **e i selvicoltori** che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti NATURA 2000. **Le fonti primarie di finanziamento sono, accanto ad altri Fondi europei, soprattutto i bilanci pubblici nazionali.**

Emendamento 12

Considerando 34

(34) Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio «chi inquina paga», tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

(34) Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio «chi inquina paga», tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia. **È opportuno comunque prevedere, oltre alla perequazione degli effetti sui costi, anche efficaci elementi di sostegno.**

Emendamento 13

Considerando 45

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto. **Oltre alle politiche vigenti, è opportuno ricorrere anche alle misure a titolo dello sviluppo rurale, in particolare a quelle relative all'asse prioritario 3 per realizzare sinergie specifiche nelle zone rurali.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Considerando 50

(50) Data l'importanza dell'approccio LEADER, a questa priorità deve essere destinata una **congrua** quota della partecipazione del Fondo.

(50) Data l'importanza dell'approccio LEADER, a questa priorità deve essere destinata una **sufficiente** quota della partecipazione del Fondo.

Emendamento 15

Considerando 56

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [sul finanziamento della PAC].

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [sul finanziamento della PAC]. **Poiché provengono dal primo pilastro, tali risorse dovrebbero essere impiegate per sostenere direttamente la politica agricola comune nel settore agricolo e forestale ed in particolare per aumentare le indennità agli agricoltori che ricevono meno aiuti.**

Emendamento 16

Considerando 58

(58) L'aliquota di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale deve essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità «gestione del territorio e ambiente», della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, del grado di **priorità** assegnato all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

(58) L'aliquota di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale deve essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità «gestione del territorio e ambiente», della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, del grado di **importanza** assegnato all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

Emendamento 17

Considerando 66

(66) La riserva comunitaria per l'approccio LEADER deve essere assegnata in funzione dei risultati dei programmi sotto questo profilo. Occorre pertanto definirne i criteri di ripartizione.

Soppresso.

Emendamento 18

Articolo 3

Il Fondo contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, a complemento delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e a fianco della politica di coesione e della politica comune della pesca.

Il Fondo contribuisce, **con esplicito riferimento all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato e sottolineando in particolare le finalità della politica agricola comune**, alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile **del territorio** nell'insieme della Comunità **e alla prevenzione dello spopolamento delle zone rurali**, a complemento delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e a fianco della politica di coesione, **delle politiche di inclusione sociale, non-discriminazione e pari opportunità** e della politica comune della pesca.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone la ristrutturazione;

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone **lo sviluppo e** la ristrutturazione, **l'innovazione, la formazione e le qualifiche professionali**;

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b

b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo **la** gestione del territorio;b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale **nonché l'assetto dello spazio stesso, incentivando una** gestione **sostenibile** del territorio;

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

c) migliorare la qualità di vita **e lo sviluppo culturale** nelle zone rurali e promuovere **lo sviluppo e** la diversificazione delle attività economiche.

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) migliorare l'approvvigionamento della popolazione a livello locale e regionale con prodotti agricoli locali;

Emendamento 23

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c ternuova)

c ter) aumentare il contributo a un approvvigionamento energetico sostenibile e alla protezione del clima.

Emendamento 24

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie.

1. Il Fondo opera in *complementarità* con gli interventi nazionali, regionali e locali **senza limitare l'applicazione dei corrispondenti programmi di sviluppo nazionali** intesi ad attuare le priorità comunitarie.

Emendamento 25

Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica, sociale **e territoriale** e con quelli del Fondo europeo per la pesca **e della politica ambientale**.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 26

Articolo 5, paragrafo 4

4. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

4. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia **nonché una chiara distinzione, nel finanziamento, tra queste e le misure che costituiscono sostanziali interventi strutturali di altri fondi strutturali.**

Emendamento 27

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b

b) **le** parti economiche e sociali;

b) **i rappresentanti delle** parti economiche e sociali, **come pure delle organizzazioni dello spazio agricolo che partecipano e sono attivi in tale settore;**

Emendamento 28

Articolo 6, paragrafo 3

3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner interessati nelle varie fasi della programmazione, **compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.**

3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner interessati nelle varie fasi della programmazione; **all'atto della programmazione va pertanto tenuto conto della necessità di disporre del tempo sufficiente per la consultazione dei rispettivi partner e per garantire un'autentica partecipazione.**

Emendamento 29

Articolo 7

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale. Questa responsabilità è esercitata in conformità con il presente regolamento.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale **e le norme sulla sussidiarietà stabilite nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.** Questa responsabilità è esercitata in conformità con il presente regolamento.

Emendamento 30

Articolo 8, prima frase

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne in ogni fase dell'attuazione dei programmi,

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne **e la non discriminazione per le ragioni enumerate all'articolo 13 del trattato** in ogni fase dell'attuazione dei programmi,

Emendamento 31

Articolo 8, seconda frase

vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione, **durante le quali l'inclusione della politica della parità tra uomini e donne andrà assicurata in quanto indice quantitativo preponderante ai fini dell'ammissibilità dei programmi.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 32

Articolo 8, comma 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri elaborano misure che facilitino l'accesso delle donne alla co-titolarità delle aziende così come agli aiuti previsti dal presente regolamento.

Emendamento 33

Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis***Aiuti specifici alle piccole imprese e alle microimprese***

Gli Stati membri e la Commissione sostengono le piccole imprese e le microimprese, vista la loro particolare importanza per l'occupazione e l'ambiente nelle zone rurali. Alla luce della particolare importanza socioeconomica delle imprese, ogni Stato membro stabilisce criteri di aiuto che garantiscano a tali aziende un accesso privilegiato agli strumenti di sviluppo rurale.

Emendamento 34

Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Il Consiglio adotta a livello comunitario orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

1. Il Consiglio adotta a livello comunitario orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale, ***e in particolare in materia di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4***, per il periodo di programmazione che va dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

Emendamento 35

Articolo 9, paragrafo 1, comma 2

Detti orientamenti definiscono ***le*** priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità, ***ai fini della realizzazione***, durante il periodo di programmazione considerato, ***di ciascuno degli obiettivi prioritari enunciati nel presente regolamento.***

Detti orientamenti definiscono ***delle*** priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità durante il periodo di programmazione considerato. ***Senza pregiudicare le competenze necessariamente riservate agli Stati membri dal principio di sussidiarietà, questi tengono conto degli orientamenti nel proprio piano strategico nazionale, di cui all'articolo 11.***

Emendamento 36

Articolo 11, paragrafo 3, lettera e

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento ***con gli altri strumenti della PAC*** e con la politica di coesione;

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento ***della PAC, compresi i due pilastri 1a e 1b*** con la politica di coesione, ***di convergenza territoriale, nonché di competitività regionale e di occupazione;***

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 37

Articolo 11, paragrafo 3, lettera g bis (nuova)

g bis) una descrizione di come il piano contribuisce all'inclusione sociale e alla non discriminazione.

Emendamento 38

Articolo 11 bis, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima **o al momento** di presentare i programmi di sviluppo rurale. **Se uno Stato membro dispone di un solo programma di sviluppo rurale, la strategia nazionale può essere inclusa come capitolo separato.**

Emendamento 39

Articolo 12, titolo e paragrafo 1

Relazione di sintesi annuale da parte degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 1 ottobre **di ogni anno a cominciare dal 2008**, una relazione di sintesi sullo stato di attuazione della propria strategia nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale.

Relazione di sintesi da parte degli Stati membri

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 1 ottobre **2010**, una relazione di sintesi sullo stato di attuazione della propria strategia nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale. **A conclusione del periodo di programmazione ciascuno Stato membro presenta una relazione di sintesi sul periodo di programmazione 2007-2013.**

Emendamento 40

Articolo 13, titolo e paragrafo 1

Relazione annuale della Commissione

1. **All'inizio di ogni anno a cominciare dal 2009**, la Commissione presenta una relazione **annuale** che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. Questa relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi **annuali** degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa riepiloga le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

Relazione della Commissione

1. **Dopo la presentazione delle relazioni degli Stati membri**, la Commissione presenta **nel 2011** una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari. Questa relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa riepiloga le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

Emendamento 41

Articolo 13, paragrafo 2

2. La Commissione trasmette la propria relazione **annuale** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 42

Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono presentare un **unico** programma nazionale **per l'insieme del loro territorio, oppure un programma per ciascuna regione.**

2. Gli Stati membri possono presentare **o** un programma nazionale **o programmi regionali, oppure una combinazione di questi due tipi di programmi.**

Emendamento 43

Articolo 16

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei *tre* obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di programma: almeno il **15 %** del contributo totale del Fondo è destinato **agli assi prioritari 1 e 3** di cui al titolo IV, capitolo I, **sezioni 1 e 3**, mentre il **25 %** del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2.

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei *cinque* obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di programma: almeno il **10 %** del contributo totale del Fondo è destinato **all'asse prioritario 1** di cui al titolo IV, capitolo I, **sezione 1**, mentre il **20 %** del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2 **e l'8 % del contributo totale del Fondo all'asse prioritario 3 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 3.**

Emendamento 44

Articolo 18, paragrafo 1

1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previo accordo del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni annuali della Commissione, principalmente allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie. **Se del caso, i programmi di sviluppo rurale sono riesaminati dopo l'assegnazione della riserva LEADER ai sensi dell'articolo 92.**

1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previo accordo del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni annuali della Commissione, principalmente allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

Emendamento 45

Articolo 19, lettera a, punto v bis (nuovo)

v bis) sostegno all'inquadramento tecnico degli agricoltori e dei selvicoltori;

Emendamento 46

Articolo 19, lettera b, punto i

i) ammodernamento delle aziende;

i) ammodernamento delle aziende, **comprese le aziende più piccole;**

Emendamento 47

Articolo 19, lettera b, punto v bis (nuovo)

v bis) lo sviluppo sperimentale;

Emendamento 48

Articolo 19, lettera c, punto i

i) sostegno agli agricoltori affinché si conformino ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;

i) sostegno agli agricoltori affinché si conformino ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria **nella prospettiva di una sicurezza alimentare ottimale;**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 130

Articolo 19, lettera c, punto ii

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

ii) sostegno agli agricoltori **e alle associazioni di produttori** che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, **ad esempio nel quadro del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari** ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

Emendamento 50

Articolo 19, comma unico, lettera c, punto iii bis (nuovo)

iii bis) sostegno ad iniziative come i mercati locali di prodotti di fattoria e i programmi di approvvigionamento locale di prodotti alimentari di qualità;

Emendamento 51

Articolo 19, lettera d, punto i

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione, **operanti in zone rurali, periurbane e urbane;**

Emendamento 52

Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto ii) è concesso a persone:

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto ii) è **obbligatorio per gli Stati membri e le regioni ed** è concesso a persone:

Emendamento 53

Articolo 21, paragrafo 1, lettera c

c) **che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.**

c) **che sottopongono un adeguato business plan per lo sviluppo delle loro attività di impresa. La realizzazione e l'avanzamento legati al rispetto del business plan sono verificati nei tre anni successivi all'insediamento.**

Emendamento 54

Articolo 21, paragrafo 2

2. Il sostegno è concesso sotto forma di un unico premio il cui importo può raggiungere **il massimale fissato nell'allegato I.**

2. Il sostegno è concesso sotto forma di un unico premio **e/o di un contributo in conto interessi** il cui importo può raggiungere **un valore capitalizzato massimo di 55 000 euro.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 55

Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *Al fine di supportare la realizzazione del business plan di cui al paragrafo 1, lettera c) deve essere garantito un pacchetto integrato di misure che concorrano alla nascita e allo sviluppo delle attività dell'impresa giovane. Tale pacchetto include una o più misure di intervento previste dalle disposizioni del titolo IV permettendo il finanziamento di più operazioni riferite ad uno o più assi.*

Emendamento 56

Articolo 21, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. *Le misure a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori devono figurare in tutti i programmi di sviluppo rurale, nazionali e regionali.*

Emendamento 57

Articolo 21, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. *I giovani agricoltori ai quali è concesso il sostegno ai sensi del presente articolo possono vedersi accordare un periodo di non oltre cinque anni dopo l'insediamento per ottemperare alle condizioni previste dalle norme comunitarie o alle esigenze minime in materia di aiuti all'ammodernamento delle aziende, di pagamenti destinati a compensare gli svantaggi naturali delle zone montagnose e di pagamenti per altre zone che presentano svantaggi, nonché di pagamenti agroambientali e a favore del benessere degli animali.*

Emendamento 58

Articolo 23, paragrafo 1, lettera b bis (nuova)

b bis) *aiutare potenziali futuri agricoltori e proprietari di foreste a far fronte ai costi derivanti dall'elaborazione del piano aziendale per lo sviluppo delle loro attività agricole.*

Emendamento 59

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'azienda e

a) diretti a migliorare il rendimento **economico e ambientale** globale dell'azienda e

Emendamento 60

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a bis (nuova)

a bis) *che creano occupazione e*

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 61

Articolo 26, titolo

Migliore valorizzazione economica delle foreste**Migliore valorizzazione economica, ecologica e sociale delle foreste**

Emendamento 62

Articolo 26, paragrafo 1

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 19, lettera b), punto ii) è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 19, lettera b), punto ii) è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste **tropicali o subtropicali** e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare **e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea. Il sostegno agli investimenti è concesso anche per la creazione e il rafforzamento strutturale delle associazioni degli imprenditori forestali per appoggiare i soci nella gestione sostenibile e più efficiente dei loro boschi.**

Emendamento 63

Articolo 26, paragrafo 2

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale.

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale **per aziende di silvicoltura di dimensioni superiori ad una grandezza predeterminata, che gli Stati membri devono definire nei loro programmi.**

Emendamento 64

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

a) diretti a migliorare il rendimento **economico e ambientale** globale dell'impresa;

Emendamento 65

Articolo 27, paragrafo 2, comma 1

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è **limitato** alle microimprese **e** alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è **concesso** alle microimprese, **alle piccole e medie** imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, **nonché a qualsiasi formula associativa di produttori.** Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese **ed alle piccole imprese nonché alle associazioni delle micro e piccole imprese.**

Emendamento 66

Articolo 28

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iv) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti la viabilità podereale e forestale, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iv) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti **la ricomposizione fondiaria, tenendo conto della tutela del paesaggio,** la viabilità podereale e forestale, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica **e la dotazione e l'equipaggiamento di centri pubblici di sostegno tecnico al settore agroalimentare.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 131

Articolo 30, paragrafo 1, lettera b

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, ad esclusione di quei sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;

b) in relazione a sistemi di qualità alimentare comunitari, **ad esempio nel quadro del regolamento (CEE) n. 2081/92**, o riconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisi criteri da definirsi secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2, ad esclusione di quei sistemi la cui unica finalità sia quella di assicurare un più rigoroso controllo dell'osservanza dei requisiti obbligatori prescritti dalla normativa comunitaria o nazionale;

Emendamento 67

Articolo 31, comma 1 bis (nuovo)

Il sostegno può includere attività di informazione e promozione a fini di:

- a) **cooperazione, trasferimento di informazioni o creazione di reti tra agricoltori, processori o altri operatori della catena agroalimentare;**
- b) **trasferimento di know-how e migliori prassi tra agricoltori, processori o altri operatori della catena agroalimentare.**

Emendamento 68

Titolo IV, Capitolo I, Sezione 2, Asse prioritario 2, titolo

ASSE PRIORITARIO 2
GESTIONE DEL TERRITORIOASSE PRIORITARIO 2
MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO

Emendamento 69

Articolo 34, lettera a, punto iv

iv) indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali;

iv) indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali **nonché misure per il mantenimento e lo sfruttamento della diversità genetica agricola «on farm»;**

Emendamento 70

Articolo 34, lettera a, punto iv bis (nuovo)

iv bis) promozione dell'agricoltura biologica,

Emendamento 71

Articolo 34, lettera b), punto v)

v) indennità per interventi silvoambientali;

v) indennità per interventi silvoambientali **nonché misure per lo sfruttamento e il mantenimento della diversità genetica utilizzata nel campo della silvicoltura;**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 72

Articolo 35, paragrafo 4

4. **Le** indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

4. **Nel rispetto degli obiettivi determinanti, le** indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma.

Emendamento 73

Articolo 36, comma 1

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata e sono intese a compensare gli agricoltori dei costi e del mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono versate annualmente per ettaro di superficie agricola utilizzata e sono intese a compensare gli agricoltori dei costi e del mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e **2000/60/CE** nelle zone interessate.

Emendamento 74

Articolo 36, comma 2

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I. **L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato a tempo indeterminato a circa 200 euro per ettaro/l'anno con possibilità di prolungamento.**

Emendamento 75

Articolo 37, paragrafo 3, comma 1

3. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. **Inoltre, gli agricoltori e altri gestori del territorio che assumono impegni agroambientali devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, menzionati nel programma.**

3. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

Emendamento 76

Articolo 37, paragrafo 3, comma 2

La durata degli impegni è di cinque anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore, **secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2**, per particolari tipi di impegni.

La durata degli impegni è **in via di principio** di cinque anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore **sino a sette anni**, per particolari tipi di impegni. **In casi specifici e giustificati è possibile anche una durata inferiore ai cinque anni.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 77

Articolo 37, paragrafo 4, comma 1

4. Le indennità sono versate annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; **esse possono eventualmente ripagare anche il costo dell'operazione.**

4. Le indennità sono versate annualmente. **Esse contengono un incentivo del 20 %** per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.

Emendamento 78

Articolo 37, paragrafo 4, comma 2

Se del caso, i beneficiari vengono selezionati tramite gara, in base a criteri di efficienza economica, ambientale e zootecnica.

Se del caso, i beneficiari vengono selezionati tramite gara, in base a criteri di efficienza economica, ambientale, zootecnica **e di risanamento.**

Emendamento 79

Articolo 38, lettera b

b) investimenti **aziendali** che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate.

b) investimenti che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate **e altre zone importanti sotto il profilo della protezione della natura.**

Emendamento 80

Articolo 41, paragrafo 3

3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi, **di specie invasive o aliene** e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

Emendamento 81

Articolo 43, comma 1

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera b), punto iv) sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera b), punto iv) sono versate annualmente **nel quadro di progetti, sotto forma di importo forfettario** per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi **o le perdite in termini di reddito** derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Emendamento 82

Articolo 44, paragrafo 2, comma 1

2. Le indennità sono **intese a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto. Esse sono** calcolate in base **ai costi reali.**

2. Le indennità sono calcolate in base **ai correnti parametri di valutazione.**

Emendamento 83

Articolo 46, lettera b

b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità la zona interessata.

b) intesi a valorizzare **o a preservare** in termini di pubblica utilità la zona interessata.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 84

Articolo 47, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

1. Gli Stati membri designano, **conformemente alle rispettive strutture istituzionali**, le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. **Per le zone di prima forestazione: qualora norme specifiche prevedano una procedura di approvazione, le zone non vengono designate.**

Emendamento 85

Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera a

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine **o della latitudine settentrionale**, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

Emendamento 86

Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera b bis (nuova)

b bis) alla presenza di una popolazione scarsa o concentrata dipendente in misura considerevole dall'attività agricola, la cui contrazione accelerata porrebbe in pericolo il suo mantenimento nelle zone in questione e ne comprometterebbe la sussistenza dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

Emendamento 87

Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera b ter (nuova)

b ter) alla loro inclusione tra le zone «phasing-out» delle regioni di montagna e svantaggiate.

Emendamento 88

Articolo 47, paragrafo 2, comma 2

Le zone situate a nord del **62 parallelo** e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

Le zone situate a nord del **60 parallelo** e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

Emendamento 89

Articolo 47, paragrafo 3, comma 1, lettera b bis (nuova)

b bis) caratterizzate dalla presenza di una popolazione scarsa o concentrata che dipende in misura considerevole dall'attività agricola, la cui contrazione accelerata porrebbe in pericolo il mantenimento di detta popolazione nelle zone in questione e ne comprometterebbe la sussistenza da punto di vista sociale, economico e ambientale.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 90

Articolo 47, paragrafo 3, comma 1, lettera b ter (nuova)

b ter) incluse tra le zone «phasing-out» delle regioni di montagna e svantaggiate.

Emendamento 91

Articolo 47, paragrafo 3, comma 3

L'estensione totale delle zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) del primo comma non deve superare il 10 % della superficie dello Stato membro interessato.**soppresso**

Emendamento 92

Articolo 47, paragrafo 3, comma 4

Nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri **delimitano tali zone** mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.Nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri **confermano l'attuale delimitazione delle zone montane o la modificano** mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Emendamento 93

Articolo 47, paragrafo 5, comma 1

5. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali **quali la** protezione contro l'erosione **o l'espansione** della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.5. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali **e ai fini della** protezione contro l'erosione. **L'espansione** della massa forestale per attenuare il cambiamento climatico **non è ammissibile all'erogazione.**

Emendamento 94

Articolo 49, lettera a, i

i) diversificazione verso attività non agricole;

i) diversificazione verso attività non agricole, **comprese le attività di fattoria;**

Emendamento 95

Articolo 49, lettera a, punto i bis (nuovo)

i bis) diversificazione del reddito degli operatori agricoli tramite la promozione della lavorazione locale e della commercializzazione diretta nonché definendo prodotti con designazione di origine geografica e particolari caratteristiche di qualità,

Emendamento 96

Articolo 49, lettera a, punto ii

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

ii) sostegno alla creazione, **al riavviamento, al rilevamento** e allo sviluppo di microimprese **e di piccole imprese — comprese le imprese familiari —** nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 97

Articolo 49, lettera a, punto iii

iii) incentivazione di attività turistiche;

iii) incentivazione di attività turistiche **sostenibili**;

Emendamento 98

Articolo 49, lettera a, punto iv

iv) tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio **naturale, in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile**;iv) tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio **rurale (naturale, storico o culturale)**;

Emendamento 99

Articolo 49, lettera a, punto iv bis (nuovo)

iv bis) il sostegno e la promozione dell'attività delle donne in ambiente rurale;

Emendamento 100

Articolo 49, lettera b, punto ii

ii) rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

ii) rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, **conservazione del paesaggio e preservazione della natura**;

Emendamento 101

Articolo 49, lettera c

c) **una misura in materia di formazione professionale, rivolta agli operatori economici impegnati nei campi che rientrano nell'asse prioritario 3;****Soppresso.**

Emendamento 102

Articolo 50

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) **può** essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli.**Beneficiari** del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) **possono** essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli, **nonché altre persone il cui reddito dipenda direttamente dall'agricoltura, cioè quelle occupate per tutto l'anno nell'agricoltura o in settori a monte o a valle di essa.**

Emendamento 103

Articolo 50 bis (nuovo)

Articolo 50 bis**Aiuti alle misure di commercializzazione****Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) può essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 104

*Articolo 51, titolo**Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese**Sostegno alla creazione, alla ripresa e allo sviluppo di microimprese*

Emendamento 105

*Articolo 52, lettera c bis (nuova)**c bis) creazione e modernizzazione di infrastrutture su piccola scala per il turismo rurale.*

Emendamento 106

Articolo 53

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto iv) è concesso per iniziative di sensibilizzazione ambientale, migliorie a fini turistici, **nonché per la stesura di piani di protezione e gestione dei siti NATURA 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale.**

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto iv) è concesso per iniziative di sensibilizzazione ambientale e migliorie a fini turistici.

Emendamento 107

Articolo 56**Formazione professionale**

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera c) non comprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Soppresso.

Emendamento 108

Articolo 60, lettera a)

a) programmi territoriali destinati a territori rurali **ben definiti, di livello subregionale;**

a) programmi territoriali destinati a territori rurali **regionali, in particolare a quelli delle regioni svantaggiate e di montagna e delle zone phasing-out;**

Emendamento 109

Articolo 67, paragrafo 2, comma 1

2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale **e per il Piano Strategico Nazionale**, attività di preparazione per la gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 110

Articolo 67, paragrafo 2, comma 2

Alle suddette azioni può essere destinato fino al **4 %** dell'importo globale stanziato per ciascun programma.

Alle suddette azioni può essere destinato fino al **2 %** dell'importo globale stanziato per ciascun programma.

Emendamento 111

Articolo 67, paragrafo 2, comma 3

Ciascun programma riserva, nel limite indicato al comma precedente, un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 69.

Ciascun programma riserva, nel limite indicato al comma precedente, un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 69 **e per l'assistenza tecnica al Piano Strategico Nazionale.**

Emendamento 112

Articolo 68, comma 1

È istituita a livello comunitario, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale.

È istituita a livello comunitario, **senza ritardo**, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni **economiche e sociali rappresentative** e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale.

Emendamento 113

Articolo 69, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

1. Ogni Stato membro istituisce **senza ritardo** una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni **economiche e sociali rappresentative** e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

Emendamento 114

Articolo 70, paragrafo 1

1. Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a **88,75** miliardi di euro per il periodo 2007–2013. La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

1. Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a **95,75** miliardi di euro per il periodo 2007–2013. **Tale importo è subordinato alla compatibilità con le prospettive finanziarie a partire dal 2007 e viene all'occorrenza adeguato.** La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 115

Articolo 70, paragrafo 2

Il 3 % delle risorse di cui al paragrafo 1, pari a 2,66 miliardi di euro ai prezzi 2004, è accantonato nella riserva prevista all'articolo 92.

Soppresso.

Emendamento 116

Articolo 70, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli importi necessari per finanziare le compensazioni per la preservazione della natura nel quadro di NATURA 2000 sono aggiunti alla dotazione per lo sviluppo rurale.

Emendamento 117

Articolo 70, paragrafo 5, comma 1, alinea

5. La Commissione procede ad una prima ripartizione annua indicativa per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi di cui ai **paragrafi 2 e 3**, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto

5. La Commissione procede ad una prima ripartizione annua indicativa per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi di cui **al paragrafo 3**, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto

Emendamento 118

Articolo 70, paragrafo 5, comma 2

Nel 2011 la Commissione riesamina gli stanziamenti annui per il 2012 e il 2013 e assegna l'importo di cui al paragrafo 2.

Soppresso.

Emendamento 119

Articolo 70, paragrafo 6

6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC].

6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC]. **Tali importi sono destinati a progetti contestuali agli assi prioritari 1 e 2 dai quali vanno esclusi i pagamenti relativi a NATURA 2000.**

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 120

Articolo 71, paragrafo 1

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse prioritario. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza.

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse prioritario. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, **in particolare le regioni interessate dall'effetto statistico e naturale.**

Emendamento 121

Articolo 71, paragrafo 4

4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo **può essere maggiorata di cinque punti percentuali** per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.

4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo **è aumentata fino all'85 % della spesa pubblica sovvenzionabile** per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.

Emendamento 122

Articolo 71, paragrafo 6, comma 2

Un'operazione non può fruire di contributi del Fondo nell'ambito di più programmi di sviluppo rurale allo stesso tempo. **Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale.**

Un'operazione non può fruire di contributi del Fondo nell'ambito di più programmi di sviluppo rurale allo stesso tempo.

Emendamento 123

Articolo 72, paragrafo 3, comma 2, lettera c)

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione **considerata.**

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'operazione **a meno che nel programma approvato dalla Commissione sia definita una percentuale più elevata.**

Emendamento 124

Articolo 76, alinea e lettera a)

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri designano:

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri, **conformemente con la loro struttura istituzionale**, designano:

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro, **conformemente con la struttura istituzionale**, della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

Martedì, 7 giugno 2005

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 125

Articolo 77, paragrafo 1, lettera a

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità;

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità; **tali norme nazionali e comunitarie vigenti dovrebbero trovare applicazione al più presto, non dovrebbero essere troppo vincolanti ma consentire un certo grado di flessibilità che non sia contrario agli orientamenti dell'Unione europea;**

Emendamento 126

Articolo 92

Riserva comunitaria per l'asse prioritario LEADER

1. **L'importo accantonato in riserva di cui al l'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a promuovere l'attuazione dell'approccio LEADER nei programmi di sviluppo rurale.**

2. **L'attuazione dell'approccio LEADER è valutata sulla base di criteri oggettivi, segnatamente:**

- a) **la priorità conferita all'approccio LEADER;**
- b) **l'estensione territoriale dell'approccio LEADER;**
- c) **lo stadio raggiunto nell'attuazione dell'asse prioritario LEADER**
- d) **l'effetto leva sul capitale privato;**
- e) **i risultati delle valutazioni intermedie.**

Soppresso.

Emendamento 127

Articolo 95, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale, in appresso denominato «il comitato».

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale **e da un comitato permanente per le foreste**, in appresso denominato «il comitato».

Emendamento 128

Articolo 98, paragrafo 2

2. **Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate.**

Soppresso.

Emendamento 129

Allegato I, articolo 35, paragrafo 3, rubriche 2 e 3

Indennità massima per svantaggi naturali
250 per ettaro di SAU

**Indennità massima altre zone con svantaggi naturali
150 per ettaro di SAU**

Indennità massima **zone montane e con altri svantaggi**
250 per ettaro di SAU